

Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

*Il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del **Codice Antimafia**, all'art.48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.*

*Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito **elenco dei beni confiscati** ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.*

*Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla **legge 11 Agosto 1991, n.266**, a cooperative sociali di cui alla **legge 8 novembre 1991, n.381**, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n.309**, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della **legge 8 Luglio 1986, n.349**, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.*

1. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha richiesto al Comune di Pisa di esprimere manifestazione di interesse all'acquisizione dei beni immobili oggetto della procedura di confisca disposta con decreto n.12/2017 emesso il 16/10/2017 dal Tribunale di Genova, divenuto definitivo dal 6/12/2018, a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione; detti beni consistono in n.2 appezzamenti di terreno

di natura seminativo, ognuno dei quali aventi una superficie catastale di circa 885 mq, identificati catastalmente al NCT del Comune di Pisa, foglio 69, particelle 71 e 72, i quali, come specificato nella nota di cui al punto precedente, sono liberi da contratti agrari e/o da altri tipi di contratti e da occupatori a qualsiasi titolo.

Con le deliberazioni n.175 del 5/8/2021 e n.232 del 21/10/2021 la Giunta Comunale di Pisa ha manifestato l'interesse dell'Amministrazione Comunale al trasferimento a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile dei suddetti beni immobili.

Il procedimento di trasferimento dei beni immobili è in fase di ultimazione.